

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**Dicembre 2023**

LEGISLAZIONE

(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.12.23 e il 31.12.2023.

LEGGE 1° dicembre 2023, n. 176

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (23G00189) ([GU Serie Generale n.283 del 04-12-2023](#))

- Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2023

La legge converte con modifiche il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 a sua volta recante modifiche, tra gli altri, a:

- TuImm (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnalano, in particolare:

a) per quel che riguarda il **TuImm**:

- nuovo testo dell'**articolo 4, comma 3, terzo periodo** (modifiche in enfasi aggiunta):

«(...) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, **per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-**

quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (...)».

b) Per quel che riguarda il **Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30**

- all'**articolo 20**, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, **può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.**

3-ter. Nel caso di cui al comma 3 -bis, **l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5 -bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"»;

c) da evidenziarsi, inoltre, la modifica dell'art. 5, comma 3 *bis* del decreto convertito, relativa alle misure di accoglienza dei minori non accompagnati il cui testo è qui riportato:

- "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per

cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture

ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio»»;

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 182

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. (23G00190) (GU Serie Generale n.287 del 09-12-2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2023

Tra le disposizioni contenute nel decreto, si segnalano in particolare gli artt. 9 (poteri del membro nazionale presso l'Eurojust) e 10 (richiesta di scambio di informazioni con le autorità nazionali).

L'**art. 9** annovera i poteri del membro nazionale presso Eurojust, segnatamente:

- «a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
- b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
- c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;
- d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

2. (...) di concerto con l'autorità nazionale competente, (...) emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.

3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, (...) adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

4. (...) esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.

5. (...) provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371 -bis del codice di procedura penale e 118 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.»

L'art. 10 prevede invece che «1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;

c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;

d) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;

e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;

f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.»

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 197

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. (23G00208) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2023

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 203

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. (23G00213) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2024

Il decreto disciplina la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 (per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili).

L'**art. 1** (condizioni generali) dispone, *inter alia*, che:

- «Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1 (*ipotesi nelle quali non è richiesta doppia incriminazione alle quali tuttavia lo Stato richiesto può opporre rifiuto*), 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione».

- è ammessa la trasmissione diretta dei certificati di sequestro e confisca tra autorità giudiziarie, inoltre «Quando riceve un certificato di sequestro da un'autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, l'autorità giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017. In ogni caso, l'autorità giudiziaria nazionale trasmette copia

dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Gli **artt. 2 e 3** stabiliscono quindi a chi spetti la competenza per materia e territoriale per l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro (giudice per le indagini preliminari) e

confisca (Corte d'Appello). L'art. 3, inoltre, prevede che la Corte d'Appello competente possa o rinviare, con decreto, il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca ordinando contestualmente il sequestro preventivo oppure, all'esito di udienza in camera di consiglio, decidere con sentenza ricorribile in Cassazione per violazione di legge. Sono poi disciplinate le modalità di esecuzione del provvedimento. L'art. 4 del decreto contiene poi modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza. Segnatamente:

- a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;

b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;

c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede».

Gli artt. 5 e 6 infine introducono modifiche rispettivamente al decreto legislativo 7 agosto 2015, N. 137 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 (Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).

Segnatamente, al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.»;

b) all'articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca.

Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.»;

c) l'articolo 8 è abrogato;

d) all'articolo 9, nella rubrica, le parole: «di confisca» sono soppresse e, al comma 1, le parole «Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti:

«Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, è eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede».

Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 sono invece apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/ GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»;

b) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente:

«Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorità» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»;

2) il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»;

f) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:

«Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (23G00221) (GU Serie Generale n.300 del 27-12-2023).

Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/2024

Si segnalano alcune disposizioni contenute nel capo III (Lotta alla contraffazione) del titolo V (TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY) della legge. Segnatamente:

- l'**art. 49** (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) che attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale le funzioni di pubblico ministero anche nel caso in cui debba perseguirsi il delitto di cui all'art. 517 *quater* Cp (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);

- l'**art. 52** che modifica l'art. 517 Cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) inserendo un'ulteriore ipotesi di condotta incriminata, ovvero quella di chiunque

«detenga per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto»;

- l'art. 53 che contiene modifiche all' art. 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro e l'art. 54 reca una modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro;

- l'art. 55 (operazioni sotto copertura) prevede l'operatività della causa di non punibilità degli agenti sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) anche nel caso di indagini relative al delitto di cui all'art. 517 *quater* Cp (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);

- l'art. 56 (Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione), infine, introduce un nuovo comma 5 *quater* all'interno dell'art. 5 del TuImm: «Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 22.12.2023 n. 225 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*quinquies* Cpp, sollevata, in riferimento all'art. 101 co. 2 Cost., dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore. Inoltre, i giudici costituzionali hanno concluso per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33-*quinquies* Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 3 C.E.D.U., dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha investito la Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*quinquies* Cpp, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 co. 2, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 3 C.E.D.U., «nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, consentendo solo in tal caso la riproposizione della questione entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p.».

I giudici delle leggi, dopo aver dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all'art. 101 co. 2 Cost., hanno concluso per l'infondatezza delle restanti censure, ritenendo possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento. Invero, si legge in sentenza, come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2019, le parti sono tenute ad eccepire la violazione delle regole sull'attribuzione della causa al tribunale in composizione monocratica o collegiale nel corso dell'udienza preliminare soltanto rispetto alle violazioni «già desumibili dall'imputazione originaria, come formulata nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero» o, anche, qualora quest'ultimo modifichi l'imputazione nel corso dell'udienza (cfr. Cass. S.U. sent. 29.11.2019 n. 48590). Lo stesso non può dirsi per le modificazioni dell'imputazione operate dal g.u.p. nel decreto che dispone il giudizio o per il caso in cui ivi venga per mero errore ad essere individuata «una composizione diversa da quella corrispondente per legge ai reati per i quali sia stato effettivamente disposto il rinvio a giudizio dell'imputato». In casi siffatti, cioè, la prima occasione utile in cui eccepire o rilevare d'ufficio le violazioni delle regole di cui agli artt. 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* Cpp non potrebbe che essere rappresentata dalle questioni preliminari al dibattimento.

C. cost., 11.12.2023 n. 219 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*ter* co. 1 lett. *b* della l. 26.7.1975 n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 co. 2 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza.

Il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha sollevato con ordinanza questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter co. 1 lett. a e b della l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Secondo il giudice *a quo*, la disciplina censurata violerebbe, infatti, da un lato, l'art. 3 Cost., privilegiando ingiustificatamente il rapporto madre-figlio rispetto a quello padre-figlio e, dall'altro, l'art. 31 co. 2 Cost., *id est* l'interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con ambedue i genitori.

La Corte, dopo aver premesso che – in realtà – le doglianze del rimettente sono relative alla sola lett. b dell'art. 47-ter co. 1 della l. 354/1975, ha dichiarato l'infondatezza delle esposte questioni di legittimità. Ciò sul presupposto che il preminente interesse del minore non può automaticamente prevalere su qualsiasi altro interesse, individuale o collettivo che sia, ma va con essi opportunamente bilanciato. Non solo: la disciplina censurata, pensata per assicurare che «i minori in tenera età possano godere di una relazione stretta almeno con uno dei due genitori», soddisfa – in effetti – siffatta esigenza: il padre, condannato a pena detentiva che eserciti la responsabilità genitoriale, può invero accedere alla misura alternativa della detenzione domiciliare ordinaria o speciale attualmente riservata alla madre, quando quest'ultima sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole. Peraltro, allorché sia preminente l'interesse all'esecuzione della pena detentiva nei confronti del padre o della madre condannati, esistono altre modalità di relazione con il bambino, come i colloqui, la corrispondenza telefonica, il diritto di visita, i permessi premio.

Al più, conclude la Corte, potrebbe il legislatore valutare l'opportunità di estendere le stesse regole oggi vigenti per le detenute madri anche ai detenuti padri, «nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti».

C. cost., 11.12.2023 n. 217 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 co. 5 Cp, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 Cp, allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3-bis) Cp. Il giudice delle leggi ha poi altresì concluso per la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 5 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost. – sotto i profili dell'irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena –, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale.

I dubbi di legittimità del rimettente hanno riguardato l'art. 628 co. 5 Cp, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 Cp, allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3-bis) Cp, ossia l'aver commesso il fatto in un edificio o in altro luogo

destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o, comunque, in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La Corte, ritenute non fondate le prime due censure mosse dal Tribunale di Torino all'art. 628 co. 5 Cp, sul presupposto che dalla disposizione censurata non discenderebbe «una totale “neutralizzazione” della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, che il giudice dovrà comunque prendere in considerazione ai fini della commisurazione della sanzione», ha invece rilevato la fondatezza della terza censura. In relazione alla denunciata disparità fra il trattamento riservato dalla disposizione all'attenuante della minore età *ex art. 98 Cp* rispetto all'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 Cp, afferma infatti la Corte che «un imperativo di coerenza» impone di estendere la deroga all'applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall'art. 628 co. 5 Cp per i minorenni «anche alla posizione, del tutto analoga» degli imputati affetti da vizio parziale di mente. E invero, se rispetto al minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni il legislatore presume in via generale la sua diminuita colpevolezza, con riguardo a questi ultimi, «le ragioni dell'attenuazione di pena valgono *a fortiori*, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, di solito in esito a una perizia psichiatrica disposta d'ufficio».

C. cost., 4.12.2023 n. 214 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost. dal Tribunale ordinario di Terni.

Il Tribunale ordinario di Terni ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato, invece che come illecito amministrativo, il fatto di chi, già sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, guida un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa gli sia stata negata, sospesa o revocata.

La Corte – rilevato che identiche questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri e sostenute dalle stesse censure, sono già state decise con sentenza depositata il 17.10.2022 (cfr. C. cost., sent. 17.10.2022 n. 211) e che il giudice *a quo* non ha apportato nuovi argomenti rispetto a quelli ivi vagliati – ha ribadito la sua precedente dichiarazione di manifesta infondatezza.

C. cost., 4.12.2023 n. 213 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 co. 8 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285, come modificato dall'art. 23-

bis del d.l. 4.10.2018 n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1.12.2018 n. 132, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Forlì.

Il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 co. 8 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-*bis* del d.l. 4.10.2018 n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1.12.2018 n. 132.

Con una sua precedente pronuncia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale due giorni prima del deposito dell'ordinanza di rimessione da parte del giudice *a quo* (cfr. C. cost., sent. 9.12.2022 n. 246), la Corte aveva già dichiarato l'incostituzionalità parziale della norma censurata, nella parte in cui dispone che «[s]i applica», anziché «[p]uò essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione pur se sottoposto a sequestro. Pertanto, il giudice delle leggi – risultando la questione priva di oggetto – ha concluso per la sua manifesta inammissibilità.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

Altra giurisprudenza:

Art. 3 (sostanziale): (Violazione - Trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione - principalmente sovraffollamento - in varie carceri del paese - Cortile esterno individuale (annesso a ciascuna cella e disponibile durante le ore diurne) e servizi igienici esclusi dal calcolo della superficie di ciascun richiedente - Violazione in relazione ai richiedenti con spazio personale inferiore a 3 mq - Nessuna violazione in relazione a quelli con spazio personale compreso tra 3 e 4 mq e superiore a 4 mq - Dormire su un materasso sul pavimento considerato da solo o in combinazione con altri aspetti materiali della detenzione non equivale a un trattamento degradante o inumano e **Art. 8** - Vita familiare - Collocazione del richiedente in un istituto di pena situato lontano dal luogo di residenza della sua famiglia - Mancanza di misure alternative per compensare la riduzione delle visite e **Art. 35 par. 1** - Esaurimento delle vie di ricorso interne - Richiesta di risarcimento dinanzi ai tribunali amministrativi rimedio inefficace nelle circostanze del caso a causa dell'approccio alla responsabilità per colpa): [C. Eur., 5.12.2023, Ilerde e altri c. Turchia](#);

Art. 2 (sostanziale): (Violazione - Vita - Obblighi positivi - Uso della forza - Paziente ricoverato per cure acute in ospedale psichiatrico, trattenuto senza successo in posizione prona dalla polizia, morto in seguito a ripetuti tasing e alla somministrazione di tranquillanti da parte dell'infermiera - Assenza di strategia e di misure per prevenire e limitare l'uso di mezzi di contenzione - Mancata predisposizione da parte dello Stato di un adeguato quadro giuridico e amministrativo e **Art. 2 (procedurale)** - Inadeguatezza dell'indagine): [C. Eur., 7.12.2023, V c. Repubblica Ceca](#)

Articoli 2 e 3 (procedurali): (Violazione - Indagine efficace - Inefficacia dell'indagine svolta dopo la pronuncia della sentenza Mocanu e a., che non ha rispettato le esigenze derivanti dalla Convenzione, con conseguente annullamento di alcuni atti procedurali e l'esclusione di prove, rendendo così necessaria - a più di trent'anni dall'apertura dell'indagine iniziale - l'apertura di una nuova indagine - Indagine con lacune e carenze che ne hanno compromesso la qualità e la capacità delle autorità, da un lato, di determinare se l'uso della forza fosse o meno giustificato e, dall'altro, di identificare i responsabili dei fatti e, se del caso, di punirli - Interessi a partecipare all'indagine, Interessi a partecipare all'indagine, da un lato, a determinare se l'uso della forza fosse giustificato e, dall'altro, a identificare i responsabili dei fatti e, se del caso, a punirli - Interessi a partecipare all'indagine non sufficientemente tutelati - Assenza di una denuncia penale separata non tale da incidere sullo status di vittime dei ricorrenti e la presentazione di una tale denuncia avrebbe alterato in modo significativo lo

svolgimento dell'indagine avviata d'ufficio): [C. Eur., 12.12.2023, Ștefan-Gabriel Mocanu e altri c. Romania](#)

Artt. 3 e 8: (Violazione - Obblighi positivi - Commutazione della pena detentiva di dieci mesi inflitta al collega della ricorrente in lavori socialmente utili, dopo che questi era stato condannato per violenza sessuale nei suoi confronti - Commutazione della pena da parte del giudice nazionale senza un attento esame di tutte le considerazioni pertinenti - Mancanza di motivazioni adeguate o di considerazione degli interessi della vittima - Contesto di pericolo sociale specifico della violenza contro le donne e necessità di combatterla con azioni efficaci e dissuasive - Mancato adempimento da parte dello Stato dell'obbligo procedurale di garantire che la violenza sessuale subita dalla ricorrente fosse trattata in modo adeguato): [C. Eur., 12.12.2023, Vučković c. Croazia](#)

Art. 8: (Violazione - Vita privata - Divieto di aborto per anomalia fetale a seguito di modifiche introdotte dalla Corte costituzionale, con conseguente viaggio all'estero della ricorrente per l'interruzione della gravidanza - Art. 8 applicabile - Procedimento impugnato direttamente decisivo per i diritti della ricorrente ai sensi dell'art. 8 - Gravi irregolarità che inficiano l'elezione dei giudici della Corte costituzionale che siedono nel collegio che ha emesso la sentenza in questione e che compromettono la legittimità di quest'ultimo in quanto "tribunale istituito dalla legge" - Applicazione delle conclusioni della sentenza Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia relativa all'elezione dei giudici costituzionali - La restrizione impugnata non è stata emessa da un organo compatibile con i requisiti dello Stato di diritto - Mancanza della necessaria prevedibilità che priva il ricorrente delle adeguate garanzie contro l'arbitrarietà - Interferenza non "conforme alla legge"): [C. Eur., 14.12.2023, M. L. c. Polonia](#)

Art. 6 par. 1 (penale): (Nessuna violazione - Strutture necessarie - Esame dei testimoni - Equità del procedimento penale avviato nei confronti di un ex ministro della Difesa dinanzi alla Corte di giustizia della Repubblica (CJR) - La decisione della CJR di non procedere all'esame di testimoni assenti non pregiudica l'equità complessiva del procedimento - Mancata dimostrazione da parte del ricorrente che la durata dei fatti avesse pregiudicato i diritti della difesa e il diritto di essere ascoltato. l'equità complessiva del procedimento - Mancata dimostrazione da parte del ricorrente che la vetustà dei fatti avesse pregiudicato i suoi diritti di difesa e l'equità del processo - Accesso del ricorrente, Il ricorrente non ha il diritto di lamentarsi della mancata divulgazione di prove a discarico - Il ricorso alla Corte Suprema presentato dal ricorrente non consente il riesame di tali prove, tenuto conto del ruolo del giudice della Corte Suprema - Le conclusioni della commissione d'inchiesta del CJR non sono arbitrarie o manifestamente irragionevoli): [C. Eur., 14.12.2023, Leotard c. Francia](#)

Articolo 5 par. 1: (Violazione - Privazione della libertà - Arresto o detenzione legittimi - Articolo 5 par. 1 (b) - Garantire l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge -

Articolo 5 par. 1 (c) - Reato - Confinamento dei ricorrenti all'interno di un cordone di polizia durante una manifestazione e la loro successiva detenzione - Le autorità nazionali non hanno trovato un equilibrio adeguato tra l'obbligo dei ricorrenti di identificarsi e l'obbligo di non disturbare la pace, le autorità nazionali non hanno trovato un adeguato equilibrio di interessi tra la necessità di prevenire la commissione di un reato, da un lato, e il diritto alla libertà dei ricorrenti, dall'altro): [C. Eur., 19.12.2023, Arnold e Marthaler c. Svizzera](#)

Art. 3 (aspetto sostanziale): (Nessuna violazione - Trattamenti inumani o degradanti - Divieto per il ricorrente, malato di cancro, di frequentare le istituzioni del Ministero della Salute per accedere alle cure mediche, durante gli arresti domiciliari imposti nell'ambito di un'indagine penale a suo carico - Non è stata raggiunta la soglia di gravità richiesta e **Art. 5 par. 1** - Violazione - Privazione della libertà - Detenzione provvisoria del richiedente decisa dal Servizio investigativo speciale non in conformità a una procedura prevista dalla legge e **Art. 8** Violazione - Vita privata - Divulgazione al pubblico da parte delle autorità dell'identità del richiedente e dell'indagine preliminare in corso - Contenuto e forma dei comunicati stampa e dei commenti pubblici non giustificati dalla necessità di informare il pubblico del procedimento penale in corso - Grave danno causato alla reputazione del richiedente - Mancato raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti concorrenti degli artt. 8 e 10 e **Art. 10** - Violazione - Libertà di espressione - Avvertimento rivolto al ricorrente di non divulgare informazioni sull'indagine preliminare nonostante molti dettagli essenziali fossero già pubblici - Mancanza di motivazioni pertinenti e sufficienti che dimostrino che l'ingerenza contestata è necessaria in una società democratica e proporzionata agli scopi perseguiti e **Art. 1 Prot. 1** - Violazione - Godimento pacifico dei beni - Controllo dell'uso dei beni - Sequestro temporaneo dei beni del ricorrente (conti bancari, redditi futuri e auto) durante il procedimento penale - Mancanza di un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti fondamentali del ricorrente e **Art. 6 par. 2** - Presunzione di innocenza - Art. 35 par. 1 - Esaurimento delle vie di ricorso interne - Dichiarazioni pubbliche di alti funzionari dello Stato che implicherebbero la colpevolezza del ricorrente prima che tale questione sia stata accertata dai tribunali - Mancata presentazione di una domanda civile di tutela dell'onore e della dignità nei confronti di tali funzionari): [C. Eur., 19.12.2023, Narbutas c. Lituania](#)

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)[C.G.U.E, Grande Sezione, 21.12.2023, G.N. \(Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna\), C-261/22](#)

«L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni».

[C.G.U.E, Grande Sezione, 21.12.2023, G.K. \(Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt\), C-281/22](#)

«Gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo effettuato in seno allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, qualora una misura investigativa assegnata richieda un'autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto di tale Stato membro, può vertere solo sugli elementi relativi all'esecuzione di tale misura, e non sugli elementi relativi alla giustificazione e all'adozione della misura stessa, i quali devono essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

La questione trae origine da un procedimento nel quale un procuratore europeo delegato (PED) tedesco ha incaricato l'omologo austriaco di svolgere determinati atti di indagine. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziale, il PED tedesco ha, in

concreto, svolte le indagini richieste. Gli indagati, tuttavia, hanno proposto in Austria ricorsi contro le decisioni sull'autorizzazione delle misure, lamentando, a svariato titolo, sostanzialmente tutti motivi inerenti al merito delle stesse (necessità, proporzionalità, gravità indiziaria ecc.). L'*Oberlandgericht Wien* (giudice del rinvio) chiede, pertanto, quale debba essere il vaglio che, sul versante passivo, l'autorità richiesta di prestare assistenza può svolgere.

La Corte, dopo aver ripercorso, nelle sue linee essenziali, le finalità e il funzionamento della Procura europea, evidenzia, in effetti, come l'art. 31 Regolamento 2017/1939/UE non specifichi quale sia il sindacato del possibile vaglio giudiziale nello Stato richiesto. Per sciogliere i dubbi, i Giudici del Lussemburgo fanno riferimento ai consolidati principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento, in virtù dei quali, in tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria penale *infra*-UE, è compito dell'autorità emittente controllare il rispetto delle condizioni necessarie per emettere la misura richiesta; al contrario, l'autorità di esecuzione può condurre una mera verifica circa le modalità esecutive dell'atto. Non è, dunque, possibile, anche con riferimento al Regolamento 2017/1939/UE, giungere a conclusioni differenti, in quanto si snaturerebbe l'essenza stessa della Procura europea: «un'interpretazione degli articoli 31 e 32 di tale regolamento secondo la quale la concessione dell'autorizzazione giudiziaria di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento potrebbe essere subordinata a un esame, da parte dell'autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, degli elementi relativi alla giustificazione e all'adozione della misura investigativa assegnata interessata sfocerebbe, in pratica, in un sistema meno efficace di quello istituito da tali strumenti giuridici e nuocerebbe così all'obiettivo perseguito dal medesimo regolamento» (§68).

[C.G.U.E, 21.12.2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-396/22](#)

«1) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell'ambito di detto procedimento, l'autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell'interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell'entità di tale pena cumulativa.

2) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire un mandato d'arresto europeo

emesso ai fini dell'esecuzione di una pena qualora l'interessato non sia comparso personalmente nell'ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro».

La questione trae origine da un procedimento nel quale il giudice del rinvio è chiamato a decidere sulla consegna di un condannato, in esecuzione di un MAE, sulla base di una sentenza che ha cumulato diversi precedenti, i quali erano stati svolti in assenza dell'interessato. Il rimettente si chiede, in particolare, se una sentenza cumulativa possa rientrare nella nozione di «processo terminato con la decisione» (art. 4 *bis* DQ 2002/584/GAI) e se una normativa nazionale possa prevedere come obbligatorio un motivo di rifiuto dell'esecuzione (quale quello inerente a un processo celebrato in contumacia) che la decisione quadro prevede come facoltativo.

La Corte rileva, innanzitutto, come la locuzione «processo terminato con la decisione» sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che indica in procedimento che ha portato alla condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna. Una sentenza che dispone una cumulativa ben può rientrare in tale nozione, a condizione che il procedimento che ha condotto alla sua adozione non costituisca un «una esercizio puramente formale e aritmetico», ma che comporti «un margine di discrezionalità nella determinazione dell'entità della pena, in particolare, prendendo in considerazione la situazione o la personalità dell'interessato, oppure circostanze attenuanti o aggravanti» (§31).

Sulla seconda questione, la Corte ripercorre i suoi costanti approdi in tema di strumenti di mutuo riconoscimento, precisando come il riconoscimento costituisca la regola, mentre il rifiuto l'eccezione. Nello schema delineato dalla DQ 2002/584/GAI sono delineati due binario di rifiuto: uno obbligatorio e uno facoltativo. In quest'ultimo rientra la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un MAE nel caso in cui il procedimento che ha portato alla sentenza sia stato celebrato in contumacia. Per la Corte, dunque, i giudici nazionali devono poter godere di un margine di discrezionalità nell'applicazione dei motivi di rifiuto facoltativi, tra i quali rientra quello concernente un processo celebrato in contumacia, con rispettivo divieto per gli Stati di trasformare tali motivi in obbligatori.

[C.G.U.E, 21.12.2023, L.M. \(Generalstaatsanwaltschaft Berlin\), C-397/22](#)

«1) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora una citazione a comparire sia notificata all'interessato con la consegna di

questa a un adulto con esso convivente, spetta all'autorità giudiziaria emittente di cui trattasi fornire la prova che l'interessato ha effettivamente ricevuto tale citazione a comparire.

2) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento d'appello che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa. La circostanza che tale procedimento d'appello si sia svolto senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito non è rilevante al riguardo.

3) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena qualora l'interessato non sia comparso personalmente nell'ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro».

La questione trae origine da un procedimento nel quale è stata richiesta, per mezzo di un MAE esecutivo, la consegna di un soggetto, condannato in contumacia nello Stato di emissione e senza l'assistenza di un avvocato d'ufficio. La citazione in primo grado e la sentenza erano state notificate nel luogo di residenza dallo stesso dichiarato, mentre la citazione in appello era stata ricevuta dalla compagna e non dall'interessato personalmente. Il giudice del rinvio si chiede, così, se la citazione in appello rispetti i requisiti di cui all'art. 4 *bis* DQ 2002/584/GAI; se un processo di secondo grado, che ha condotto a una decisione che ha respinto l'appello senza entrare nel merito della causa, costituisca un «processo terminato con la decisione» (art. 4 *bis* DQ 2002/584/GAI); se una normativa nazionale possa rendere obbligatorio un motivo di rifiuto, quale quello basato sulla celebrazione di un processo in contumacia, che è previsto come facoltativo dalla DQ 2002/584/GAI.

Sulla prima questione, la Corte, nel richiamare la sua precedente giurisprudenza, ritiene che la citazione a un adulto convivente non consenta di ritenere provata l'effettiva conoscenza del processo. Di conseguenza, l'autorità di esecuzione può opporre il motivo di rifiuto di cui all'art. 4 *bis* DQ 2002/584/GAI, salvo che dallo stesso MAE vi siano altri elementi, diversi dalla notificazione, da cui sia desumibile un'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La Corte rileva, in merito alla seconda questione, come la locuzione «processo terminato con la decisione» sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che indica in procedimento che ha portato alla condanna definitiva della persona di cui è

chiesta la consegna. È pertanto «giocoforza constatare che un procedimento d'appello [...] che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado, senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito, rientra in tale nozione dal momento che essa statuisce definitivamente sulla causa di cui trattasi» (§49).

Sulla terza questione, la Corte ripercorre i suoi costanti approdi in tema di strumenti di mutuo riconoscimento, precisando come il riconoscimento costituisca la regola, mentre il rifiuto l'eccezione. Nello schema delineato dalla DQ 2002/584/GAI sono delineati due binario di rifiuto: uno obbligatorio e uno facoltativo. In quest'ultimo rientra la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un MAE nel caso in cui il procedimento che ha portato alla sentenza sia stato celebrato in contumacia. Per la Corte, dunque, i giudici nazionali devono poter godere di un margine di discrezionalità nell'applicazione dei motivi di rifiuto facoltativi, tra i quali rientra quello concernente un processo celebrato in contumacia, con rispettivo divieto per gli Stati di trasformare tali motivi in obbligatori.

[C.G.U.E, 21.12.2023, R.Q. \(Generalstaatsanwaltschaft Berlin\), C-398/22](#)

«1) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che un procedimento d'appello che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena qualora l'interessato non sia comparso personalmente nell'ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro».

La questione trae origine da un procedimento nel quale è stata richiesta, per mezzo di un MAE esecutivo, la consegna di un soggetto, che ha attivamente partecipato al processo di primo grado ma che è stato condannato in contumacia nello Stato di emissione e senza l'assistenza di un avvocato d'ufficio. Il giudice del rinvio si chiede, così, se un processo di secondo grado, che ha condotto alla riforma di una sentenza di primo grado, sia idoneo a fondare le basi per un MAE e se se una normativa nazionale

possa rendere obbligatorio un motivo di rifiuto, quale quello basato sulla celebrazione di un processo in contumacia, che è previsto come facoltativo dalla DQ 2002/584/GAI.

La Corte rileva, in merito alla prima questione, come la locuzione «processo terminato con la decisione» sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che indica in procedimento che ha portato alla condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna. Di conseguenza, «il solo procedimento rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d'appello, a condizione che tale procedimento sia sfociato nella decisione che non è più suscettibile di un gravame ordinario e che, pertanto, statuisce definitivamente sul merito della causa» (§32).

Sulla seconda questione, la Corte ripercorre i suoi costanti approdi in tema di strumenti di mutuo riconoscimento, precisando come il riconoscimento costituisca la regola, mentre il rifiuto l'eccezione. Nello schema delineato dalla DQ 2002/584/GAI sono delineati due binario di rifiuto: uno obbligatorio e uno facoltativo. In quest'ultimo rientra la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un MAE nel caso in cui il procedimento che ha portato alla sentenza sia stato celebrato in contumacia. Per la Corte, dunque, i giudici nazionali devono poter godere di un margine di discrezionalità nell'applicazione dei motivi di rifiuto facoltativi, tra i quali rientra quello concernente un processo celebrato in contumacia, con rispettivo divieto per gli Stati di trasformare tali motivi in obbligatori.

LEGISLAZIONE UE

[Direttiva \(UE\) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria](#)

[Regolamento \(UE\) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria](#)